




COMUNE DI PRATOLA SERRA AVELLINO

SETTORE TECNICO
Servizio Urbanistica

Via G. Picardo n. 31 - Telef. n. 0825/967816 - Fax n. 0825/967815

www.pratolaserra.gov.it

 **COMUNE DI PRATOLA SERRA**
Provincia di Avellino
Prot. 0007120 in Partenza del 28-12-2017
Destinatario: ALBO PRETORIO
Ufficio Assegnatario: UFFICIO TECNICO

ORDINANZA n. 72/2017

Al sig. **CAPOZZI Giovanni**
Via Santa Maria di Costantinopoli n. 3
83039 Pratola Serra (AV)

OGGETTO: RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO

CHE dal sopralluogo effettuato in data 16/08/2017, dall'arch. Pasquale CAPONE (tecnico comunale) accompagnato dall'agente di Polizia Locale Gerardo MAZZA alla S.P. 61 Manocalzati, è stato rilevato quanto segue: *"Il Fabbricato alla Via Santa Maria di Costantinopoli n. 3, assentito con Concessione Edilizia n. 773 del 21/06/2002, censito in Catasto al Foglio 3 Particella 819 in ditta CAPOZZI Giovanni nato a Pratola Serra il 10/06/1956, C.F.: CPZ GNN 56H10 H006N, con accesso pedonale e carrabile da Via Santa Maria di Costantinopoli, presenta un altro accesso pedonale dal terreno di proprietà del Comune di Pratola Serra identificato in Catasto al Foglio 3 Particella 916, REALIZZATO IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE COMUNALE prevista dalle leggi vigenti in materia"*;

CHE in data 16/10/2017, prot. n. 5537, il sig. Giovanni CAPOZZI è stato diffidato a ripristinare lo stato dei luoghi entro quindici (15) giorni dalla notifica della diffida avvenuta in data 17/10/2017;

CHE in data 09/11/2017, prot. n. 6075, il sig. Giovanni CAPOZZI è stato sollecitato a ripristinare lo stato dei luoghi entro quindici (15) giorni dalla notifica della diffida/sollecito avvenuta in data 10/11/2017;

VISTA la Vs nota prot. n. 6103 del 13/11/2017 *"Riscontro sollecito diffida ripristino dello stato dei luoghi del 16/10/2017"*;

VERIFICATO ulteriormente che dal progetto assentito con Concessione Edilizia n. 773 del 21/06/2002 non risulta autorizzato nessun accesso pedonale dal terreno di proprietà del Comune di Pratola Serra identificato in Catasto al Foglio 3 Particella 916, come indicato nella Vs nota prot. n. 6103 del 13/11/2017;

CONSIDERATO CHE dal verbale di constatazione del 21/12/2017 redatto dall'Ag. di P.L. Carmelina PACE PARRELLA si evince che il sig. Giovanni CAPOZZI non ha ripristinato lo stato dei luoghi;

VISTO il D.P.R. n. 380/2001 e succ.mod. ed integr.;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. ed integr.;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 4587 del 30/08/2017 con il quale il sottoscritto geom. Antonello PESA veniva designato Responsabile del Settore Tecnico;

VISTO l'art. 107 del D.to Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000,

ORDINA

Al sig. **Giovanni CAPOZZI**, nato a Pratola Serra il 10/06/1956 ed ivi residente alla Via Santa Maria di Costantinopoli n. 3, C.F.: CPZ GNN 56H10 H006N, in qualità di proprietario del fabbricato sito alla Via Santa Maria di Costantinopoli n. 3 assentito con Concessione Edilizia n. 773 del 21/06/2002, censito in Catasto al Foglio 3 Particella 819, **di ripristinare lo stato dei luoghi: "chiusura dell'accesso pedonale dal terreno di proprietà del Comune di Pratola Serra, identificato in Catasto al Foglio 3 Particella 916"**.

DISPONE

1. **La notifica** del presente provvedimento al sig. Giovanni CAPOZZI, C.F.: CPZ GNN 56H10 H006N, come innanzi generalizzato;
2. **La trasmissione** di copia del presente atto, per quanto di competenza, al Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, all'Autorità Giudiziaria, al Presidente della Giunta Regionale;

COMUNICA

CHE il presente provvedimento cautelare vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e succ. mod. ed integr.

CHE ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, *terzo comma*, della legge n. 241/90 che il responsabile del procedimento è l'arch. Pasquale CAPONE, telef. n. 0825/967816.

AVVERTE infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, *quarto comma*, della legge n. 241/90 e succ. mod. ed integr., che contro la presente Ordinanza è ammesso, ai sensi degli artt. 7-13-29 e 133, *comma 1 lett.f)*, del D.to Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Salerno, nel termine di 60 (*sessanta*) giorni dalla notifica.

Dalla Residenza Municipale li 28/12/2017



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO:

Geom. *Antonio* PESA